

- 2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, è invalido, laddove impedisce ad un agricoltore, che abbia subito circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003, di beneficiare al contempo di un adeguamento del suo importo di riferimento, a norma di tale disposizione, e di un importo di riferimento ulteriore a partire dalla riserva nazionale, a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, mentre un agricoltore che non abbia fronteggiato simili circostanze e al quale sia stato attribuito un importo di riferimento calcolato in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 può cumulare tale importo ed un importo di riferimento a partire dalla riserva nazionale a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 7.9.2013.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2014 — Repubblica italiana/Commissione europea**

(Causa C-385/13 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) — Procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania — Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti)*

(2015/C 007/11)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytè, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 252 del 31.8.2013.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-395/13) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3 e 4 — Obbligo di raccolta — Obbligo di trattamento)*

(2015/C 007/12)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da E. Gillet e A. Lepièce, avocats)

**Dispositivo**

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo assicurato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Aywaille, di Baelen, di Blegny, di Chastre, di Grez-Doiceau, di Jodoigne, di Lasne, d'Obourg, d'Oreye, d'Orp, di Raeren, di Sart-Dames-Avelines, di Soiron, di Sombreffe e d'Yvoir-Anhée, nonché il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bassenge, di Chaumont-Gistoux, di Chièvres, di Crisnée, di Dalhem, di Dinant, d'Écaussinnes, d'Estinnes, di Feluy-Arquennes, di Fexhe-Slins, di Fosses-la-Ville, di Godarville, di Hannut, di Havré, di Jurbise, di Le Rœulx, di Leuze, di Lillois-Witterzée, di Profondeville, di Rotheux-Neuville, di Saint-Georges-sur-Meuse, di Saint-Hubert, di Sirault, di Sprimont, di Villers-la-Ville, di Villers-le-Bouillet, di Virginal-Hennuyères, di Walcourt, di Welkenraedt, di Wépion, di Wiers, di Gaurain-Ramecroix e di Hélécine, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 21.9.2013.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell'Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl**

(Causa C-546/13) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8518 — Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente)**

(2015/C 007/13)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti**

Ricorrenti: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell'Agenzia delle Dogane

Convenuta: ADL American Dataline Srl

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, deve essere interpretata nel senso che i prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale, che sono collegati ad un computer dotato del sistema operativo «MAC OS 9» o di un sistema più avanzato, devono essere classificati come altoparlanti nella sottovoce 8518 22 90 di detta nomenclatura.

(<sup>1</sup>) GU C 377 del 21.12.2013.